

**REGOLAMENTO (CE) N. 2243/2001 DELLA COMMISSIONE
del 16 novembre 2001**

che modifica il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione per quanto riguarda le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso Camerun, Paraguay e Singapore

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio ⁽¹⁾, modificato da ultimo dalla decisione 1999/816/CE della Commissione ⁽²⁾, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,

visto il regolamento (CE) n. 1420/1999 del Consiglio, del 29 aprile 1999, recante regole e procedure comuni per le spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi non appartenenti all'OCSE ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2001 della Commissione ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Nel gennaio 2000, la Commissione ha inviato una «nota verbale» a tutti i paesi non appartenenti all'OCSE [nonché all'Ungheria e alla Polonia, che non applicano ancora la decisione dell'OCSE n. C(92) 39 def.]. Tale «nota verbale» aveva il triplice intento di: a) informare tali paesi in merito alla nuova regolamentazione comunitaria; b) chiedere conferma delle loro posizioni quali descritte negli allegati del regolamento (CE) n. 1420/1999 e del regolamento (CE) n. 1547/1999 della Commissione, del 12 luglio 1999, che stabilisce la procedura di controllo prevista dal regolamento (CEE) n. 59/93 del Consiglio in relazione alle spedizioni di determinati tipi di rifiuti verso taluni paesi ai quali non si applica la decisione C(92) 39 def. dell'OCSE ⁽⁵⁾, modificati da ultimo dal regolamento (CE) n. 1800/2001; e c) ottenere una risposta dai paesi che non avevano risposto nel 1994.
- (2) Tra i paesi che hanno risposto, il Paraguay ha notificato alla Commissione che l'importazione di taluni rifiuti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 è accettata senza alcuna procedura di controllo. Riguardo agli altri rifiuti, il paese ha indicato che la sua posizione è rimasta invariata (risposta del 1° marzo 2000).

- (3) Singapore ha notificato alla Commissione che l'importazione di taluni rifiuti elencati nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 259/93 è accettata senza alcuna procedura di controllo o previa procedura applicabile ai rifiuti di cui all'allegato III del medesimo regolamento («lista ambra»). Riguardo agli altri rifiuti, il paese ha indicato che la sua posizione è rimasta invariata (risposta del 4 gennaio 2001).
- (4) In conformità dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 259/93, le richieste ufficiali di Singapore e del Paraguay sono state notificate al comitato istituito ai sensi dell'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975, relativa ai rifiuti ⁽⁶⁾, modificata da ultimo dalla decisione 96/350/CE della Commissione ⁽⁷⁾, rispettivamente l'11 gennaio 2001 e l'8 febbraio 2001.
- (5) A seguito della mutata situazione di questi paesi, occorre modificare al tempo stesso il regolamento (CE) n. 1420/1999 e il regolamento (CE) n. 1547/1999.
- (6) Per quanto riguarda il Camerun, occorre modificare la sezione GA dell'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999 per assicurarne la coerenza con il regolamento (CE) n. 1547/1999.
- (7) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 75/442/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati A e D del regolamento (CE) n. 1547/1999 sono modificati come da allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato come da allegato II del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

⁽¹⁾ GU L 30 del 6.2.1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 316 del 10.12.1999, pag. 45.

⁽³⁾ GU L 166 dell'1.7.1999, pag. 6.

⁽⁴⁾ GU L 244 del 14.9.2001, pag. 19.

⁽⁵⁾ GU L 185 del 17.7.1999, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽⁷⁾ GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2001.

Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione

ALLEGATO I

Gli allegati A e D del regolamento (CE) n. 1547/1999 sono modificati come segue:

- 1) nell'allegato A, nella sezione GC («Altri rifiuti contenenti metalli») del testo relativo a SINGAPORE, è inserita la seguente voce:

«GC 020 Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi»

- 2) nell'allegato D, il testo relativo al PARAGUAY è integralmente sostituito da testo seguente:

«PARAGUAY

1. Nella sezione GA [“Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile” (*)]:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 140	7602 00	Rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	ex 7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 160	7902 00	Rifiuti e rottami di zinco
GA 170	8002 00	Rifiuti e rottami di stagno
GA 430	7204	Rifiuti e rottami di ferro

2. Tutti i tipi della sezione GH (“Rifiuti di plastiche solide”).

3. Tutti i tipi della sezione GI (“Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta”).

4. Nella sezione GJ (“Rifiuti tessili”)

GJ 010	5003	Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo);
GJ 011	5003 10	— Non cardati né pettinati
GJ 030	5202	Rifiuti di cotone (inclusi i rifiuti filati e il catarzo)
GJ 031	5202 10	Rifiuti di filati, inclusi i residui di fili
GJ 032	5202 91	Catarzo (seta grossolana)

5. Nella sezione GL (“Rifiuti di legno e sughero non trattati”):

GL 010	ex 4401 30	Rifiuti e residui di legno, siano o non siano agglomerati in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari
GL 020	4501 90	Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato

(*) La definizione “non dispersibile” non comprende i rifiuti in forma di polveri, fanghi o solidi contenenti rifiuti liquidi pericolosi.»

- 3) Nell'allegato D, il testo relativo al SINGAPORE è integralmente sostituito dal testo seguente:

«SINGAPORE

1. Nella sezione GA [“Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile (*)”]:

GA 430	7204	Rifiuti e rottami di ferro
--------	------	----------------------------

(*) La definizione “non dispersibile” non comprende i rifiuti in forma di polveri, fanghi o solidi contenenti rifiuti liquidi pericolosi.»

ALLEGATO II

L'allegato A del regolamento (CE) n. 1420/1999 è modificato come segue:

- 1) nella sezione GA («Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile») del testo relativo al CAMERUN, la voce:

«GA 130 7503 00 Rifiuti e rottami di nichel»

è sostituita dalla voce:

«GA 140 7602 00 Rifiuti e rottami di alluminio»

- 2) Il testo relativo al Paraguay è integralmente sostituito dal testo seguente:

«PARAGUAY

Tutti i tipi ad eccezione di:

1. Nella sezione GA [“Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile” (*)]:

GA 120 7404 00 Rifiuti e rottami di rame

GA 140 7602 00 Rifiuti e rottami di alluminio

GA 150 ex 7802 00 Rifiuti e rottami di piombo

GA 160 7902 00 Rifiuti e rottami di zinco

GA 170 8002 00 Rifiuti e rottami di stagno

GA 430 7204 Rifiuti e rottami di ferro

2. Tutti i tipi della sezione GH (“Rifiuti di plastiche solide”).

3. Tutti i tipi della sezione GI (“Rifiuti di carta, cartone e prodotti di carta”).

4. Nella sezione GJ (“Rifiuti tessili”):

GJ 010 5003 Rifiuti di seta (inclusi bozzoli inadeguati per essere avvolti, rifiuti filati o catarzo):

GJ 011 5003 10 — Non cardati né pettinati

GJ 030 5202 Rifiuti di cotone (inclusi i rifiuti filati e il catarzo)

GJ 031 5202 10 Rifiuti di filati, inclusi i residui di fili

GJ 032 5202 91 Catarzo (seta grossolana)

5. Nella sezione GL (“Rifiuti di legno e sughero non trattati”):

GL 010 ex 4401 30 Rifiuti e residui di legno, siano o non siano agglomerati in ceppi, mattonelle, pellets o forme similari

GL 020 4501 90 Rifiuti di sughero; frantumati, granulati, o sughero macinato

(*) La definizione “non dispersibile” non comprende i rifiuti in forma di polveri, fanghi o solidi contenenti rifiuti liquidi pericolosi.»

- 3) Il testo relativo a SINGAPORE è integralmente sostituito dal testo seguente:

«SINGAPORE

Tutti i tipi ad eccezione di:

1. Nella sezione GA [“Rifiuti di metalli e loro leghe sotto forma metallica, non dispersibile” (*)]:

I seguenti rifiuti e rottami di metalli preziosi e le loro leghe:

GA 010 ex 7112 10 — Rifiuti di oro

GA 020 ex 7112 20 — Rifiuti di platino (l'espressione “platino” include platino, iridio, osmio, palladio, rodio e rutenio)

GA 030 ex 7112 90 — Rifiuti di altri metalli preziosi, esempio: argento

NB: Il mercurio è specificamente escluso come contaminante di questi metalli, delle loro leghe o amalgami.

I seguenti rifiuti e rottami di metalli non ferrosi e le loro leghe:

GA 120	7404 00	Rifiuti e rottami di rame
GA 130	7503 00	Rifiuti e rottami di nichel
GA 140	7602 00	Rifiuti e rottami di alluminio
GA 150	ex 7802 00	Rifiuti e rottami di piombo
GA 170	8002 00	Rifiuti e rottami di stagno
GA 190	ex 8102 91	Rifiuti e rottami di molibdeno
GA 250	ex 8108 10	Rifiuti e rottami di titanio
GA 260	ex 8109 10	Rifiuti e rottami di zirconio
GA 280	ex 8111 00	Rifiuti e rottami di manganese
GA 300	ex 8112 20	Rifiuti e rottami di cromo
GA 320	ex 8112 40	Rifiuti e rottami di vanadio
GA 350	ex 8112 91	Rifiuti e rottami di niobio
GA 430	7204	Rifiuti e rottami di ferro

2. Nella sezione GC ("Altri rifiuti contenenti metalli"):

GC 020		Rottami elettronici (per esempio lastre di circuiti stampati, componenti elettronici, fili ecc.) e componenti elettronici recuperati che possono essere utilizzati per il recupero di metalli comuni e preziosi
GC 070	ex 2619 00	Scorie della fabbricazione di ferro e acciaio (compreso l'acciaio debolmente legato), escluse le scorie espressamente prodotte per rispettare requisiti e norme nazionali e internazionali pertinenti (**)

(**) In questa voce rientra anche l'utilizzazione delle scorie come fonte di biossido di titanio e di vanadio.

3. Nella sezione GD ("Rifiuti provenienti da operazioni minerarie, sotto forma non dispersibile"):

GD 020	ex 2514 00	Rifiuti di ardesia, siano o non ripuliti grossolanamente o semplicemente tagliati, da segatura o no
--------	------------	---

4. Nella sezione GH ("Rifiuti di plastiche solide"):

GH 013	ex 3915 30	Rifiuti, trucioli e frammenti di plastiche di: — Polimeri di cloruro di vinile
--------	------------	---

(*) La definizione "non dispersibile" non comprende i rifiuti in forma di polveri, fanghi o solidi contenenti rifiuti liquidi pericolosi.»